



*Professionisti Associati*  
Prato

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Prato, 21 Febbraio 2022

**Lettera informativa n. 7/2022**

**A TUTTI I CLIENTI**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2022 PERIODO D'IMPOSTA 2021**

I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi o somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso dell'anno 2021 nonché i soggetti che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, redditi di pensione, lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi sono tenuti a elaborare e consegnare ai soggetti beneficiari delle richiamate tipologie reddituali la **Certificazione Unica entro la data del 16 Marzo 2022**.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia **entro il 31 ottobre 2022**.

*La CU si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:*

- *il modello sintetico, da consegnare ai percipienti entro il 16 marzo 2022;*
- *il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 Marzo 2022 (31 Ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata)***



*Professionisti Associati*  
Prato

## Novità

### Compilazione Punto 6 della CU/2022

Anche quest'anno, per la CU/2022, **SONO STATI CAMBIATI** e inseriti i seguenti nuovi codici:

- **CODICE “21”** per gli altri redditi non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime minimo di cui all’art. 27, D.L. 98/11
- **CODICE “22”** per i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito, con questo codice vanno indicati tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito) e tutte le somme che costituiscono reddito per il percipiente, ma sono esenti da imposta (il codice 8 dovrebbe essere utilizzato per indicare, ad esempio, i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti).
- **CODICE “24”** nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014;

In base a tale impostazione, nel caso di percipienti in regime forfettario che riaddebitano il bollo su fattura occorrerebbe indicare con il codice 24 l’importo dei compensi corrisposti non soggetti a ritenuta, e con il codice 22 l’importo dei bolli riaddebitati, compilando, in tal modo, due distinti righe nel modello dichiarativo.

Come già evidenziato la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, **contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022.**

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) ; i compensi corrisposti alle persone fisiche che hanno adottato tali regimi agevolati, infatti, devono comunque essere certificati, anche qualora non abbiano subito ritenute alla fonte, avvalendosi dell’esonero previsto dalla legge;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73.

**Devono essere trasmesse all’Agenzia entro l’ordinaria scadenza del 16 Marzo 2022, invece, le Certificazioni Uniche 2022 riguardanti i redditi di lavoro dipendente e i redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, quali ad esempio:**

- redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;



*Professionisti Associati*  
Prato

- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per detta certificazione è **obbligatorio** utilizzare il Modello di Certificazione Unica, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: *Home - Strumenti - Modelli – Elenco Alfabetico dei Modelli – Certificazione Unica 2022.*

*La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all'Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel modello 770 Semplificato.*

*Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:*

- *Dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.*
- *Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.*
- *Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.*

**La Certificazione Unica autonomi, provvigioni e redditi diversi** va utilizzata per:

- ▶ Le somme erogate riferite a redditi di lavoro autonomo o redditi diversi;
- ▶ Le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari nonché le provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- ▶ I corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d'appalto;
- ▶ Le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d, e, f, dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R.);
- ▶ I compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m, T.U.I.R. (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche).

Relativamente a tali compensi nella certificazione non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte fuori dal territorio comunale.

Ai fini organizzativi, per raccordare l'operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, al pari di quanto avviene per l'invio del modello 770, è data facoltà ai sostituti di **suddividere il flusso telematico** inviando separatamente, ad esempio:



*Professionisti Associati*  
Prato

- frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati;
- frontespizio e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

**Lo Studio provvederà, per chi ne faccia richiesta, esclusivamente alla predisposizione e/o all'invio delle certificazioni relative ai dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.**

L'esigenza di disporre dei dati finalizzati all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ha comportato la previsione di un pesante **regime sanzionatorio**.

Di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni.

<b>Fattispecie</b>	<b>Sanzioni previste</b>
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata	100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituito d'imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2022, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni	nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2022, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni	33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituito d'imposta

Senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 472/97, in caso di violazioni plurime;

La trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il file per la trasmissione telematica può essere elaborato con l'ausilio della propria casa di software o mediante il software di compilazione Certificazione Unica 2022 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) seguendo il percorso: *Home – Strumenti – Software - Software di compilazione – Elenco Alfabetico dei Software – Certificazione Unica 2022*).

Qualora si intenda avvalersi dello Studio per la trasmissione, nel file dovranno essere inseriti anche i seguenti dati relativi alla trasmissione mediante intermediario, e più precisamente:

- ▶ Codice fiscale dell'intermediario 01852820974
- ▶ Data dell'impegno data creazione del file
- ▶ Impegno a presentare in via telematica la comunicazione (codice) 1



*Professionisti Associati*  
Prato

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile anche il relativo software di controllo, al fine di verificare la correttezza del file da inviare allo Studio.

Si riepiloga che le Certificazioni Uniche **devono essere consegnate ai percipienti entro il 16 Marzo 2022**. Tuttavia, come già sopra evidenziato, è prevista la possibilità di inviare telematicamente le Certificazioni Uniche (che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata) **entro il 31 Ottobre 2022** (termine per l'invio della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770).

In ogni caso al fine meglio organizzare il lavoro di tutti, tenuto conto della concentrazione di scadenze fiscali nei prossimi mesi, si chiede ai Gentili clienti:

- ▶ di far pervenire allo Studio la documentazione necessaria entro il 26 febbraio p.v., nel caso si debba procedere a predisporre ed inviare le certificazioni;
- ▶ di far pervenire allo Studio il file per l'invio all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 5 marzo p.v. (nel caso di certificazioni relative a redditi da inserire nelle dichiarazioni precompilate) al seguente indirizzo email:

**rosati.f@professionistiassociati-prato.com**

L'invio delle certificazioni **contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022.**

Coloro che non saranno in grado di fornire allo Studio il file compatibile Entratel per l'invio, sono pregati di contattarci il prima possibile al fine di individuare la procedura migliore.

Si ricorda che lo studio addebiterà i seguenti onorari:

#### **PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONI**

- € 10,00 per ogni nominativo salvo casi particolari, con documentazione articolata, per i quali sarà definito un accordo specifico

#### **INVIO CERTIFICAZIONE UNICA (CU)**

- € 50,00 per invio telematico file  
**modelli compilati dal cliente su modelli cartacei**
- € 50,00 per la predisposizione e l'invio telematico + € 5,00 per ogni nominativo inserito.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti  
**Professionisti Associati**